

TI_GERICHTE 32.2010.35 vom 9. Dezember 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-12-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2010.35

FR: TI_GERICHTE 32.2010.35 du 9 décembre 2009

IT: TI_GERICHTE 32.2010.35 del 9 dicembre 2009

Regeste

Irrricevibile, in quanto tardivo, il ricorso inoltrato dall'assicurato

Erwägungen

E. 38

cpv. 2bis LPGA. La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto. Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00). Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell'autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest'ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l'autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all'indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA 1° settembre 2003 nella causa R., U 95/03; STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00). Nel caso di assenza di breve durata - di qualche settimana - è usuale avvertire l'autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall'autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l'assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta. Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l'obbligo dell'autorità di condurre la procedura diligentemente. Se l'assicurato, che sta aspettando l'assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l'amministrazione, cosicché quest'ultima differisce l'emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l'amministrazione venga informata anche di un'assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA del 14 settembre 2001 nella causa S., K 128/00, consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b). Al riguardo cfr. pure RtiD I-2005 N. 45 pag. 172 segg. 2.5. Nell'evenienza concreta occorre, innanzitutto, osservare che RI 1 doveva attendersi l'emanazione di una decisione da parte dell'UAI, avendo lo stesso, il 31 agosto 2009,

inoltrato le proprie osservazioni al progetto di decisione del 5 agosto 2009 con cui l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo il grado d'invalidità pensionabile (doc. 27-1, 28-1). Il ricorrente, pertanto, era tenuto a provvedere affinché la decisione potesse essergli agevolmente notificata (cfr. consid. 2.4.). In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che, nel caso in esame, la decisione dell'UAI del 9 dicembre 2009 è stata correttamente notificata all'assicurato. In effetti il provvedimento menzionato è stato spedito per plico raccomandato l'11 dicembre 2009 (cfr. doc. AI 36-1 e estratto Track & Trace) e non il 7 gennaio 2010 come indica invece RI 1 nel proprio ricorso del 2 febbraio 2010 (doc. I). Il 14 dicembre 2009 nella buca delle lettere dell'assicurato è stato depositato il relativo invito di ritiro. La decisione contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata dall'interessato. L'ufficio postale di destinazione, decorso il periodo di giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.4.), l'ha quindi rinviata al mittente il 22 dicembre 2009 (doc. AI 36-2 e estratto Track & Trace). La decisione del 9 dicembre 2009 è poi stata rispedita all'insorgente per posta B (doc. III). L'ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione, spedita per raccomandata ma non ritirata, corrisponde in casu al 21 dicembre 2009. La circostanza che la decisione del 9 dicembre 2009 sia stata nuovamente spedita all'assicurato mediante posta semplice si rivela, nel caso in esame, ininfluenza. Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere, in considerazione dell'interruzione per le ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 11 lett.c Lptca), ha iniziato a decorrere il 3 gennaio 2010 ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2010. Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'impugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero. Consegnato alla Posta, per contro, solo martedì 2 febbraio 2010 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato, doc. I), il ricorso dell'insorgente si rivela tardivo. L'impugnativa dell'assicurato è, perciò, irricevibile. 2.6. Va peraltro sottolineato, a titolo abbondanziale, che anche qualora fosse stato ricevibile il ricorso avrebbe dovuto essere respinto nel merito. In effetti, il perito del SMR, Dr. _____, si è espresso chiaramente sia per quanto riguarda la diagnosi delle patologie di cui soffre il ricorrente sia in merito alla capacità lavorativa residua, e la sua valutazione non è stata contestata validamente da altri specialisti. Il ricorrente infatti non ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare la valutazione dell'amministrazione. 2.7. L'assicurato nell'intestazione del proprio allegato ricorsuale ha indicato "domanda di assistenza giudiziaria" senza tuttavia sviluppare, né tantomeno documentare tale richiesta. Questa Corte rileva al riguardo che la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. Non essendo soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole la domanda di assistenza giudiziaria va in ogni caso respinta (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.